

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2117)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ZANONE)

(V. Stampato Camera n. 4036)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1986

*Tasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1986*

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1989 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1989. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente maggiorata progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,

aumentate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 311.025 milioni, a lire 330.056 milioni e a lire 349.358 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corri-

sposto, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

3. Il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a*) 15 per cento per il 1987, 12 per cento per il 1988 e 8 per cento per il 1989 a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b*) 20 per cento per il 1987, 15 per cento per il 1988 e 10 per cento per il 1989 per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

4. La tariffa di cui alla voce 13 (*visure*) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in lire 3.000.

5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera *b*), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 70.000.

6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a lire 300.000, ed è ridotto a lire 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.

7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, pri-

mo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a lire 200.000.

8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 lire 150.000.

9. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 4.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione del-

la legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, a lire 660.217 milioni per l'anno 1988 e a lire 689.424 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.